

IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Guida al patentino per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna

Il patentino

(documento aggiornato al 31/12/2013)



OBIETTIVI

Al termine di questa introduzione sarai in grado di:

- conoscere significato, caratteristiche, periodi di validità ed ambiti di applicazione dell'abilitazione all'acquisto e all'uso dei prodotti fitosanitari
- conoscere la legislazione nazionale ed europea relativa ai prodotti fitosanitari



TEMPI

Per studiare questa unità didattica ti occorrerà un tempo di circa **1 ora**



CONTENUTI

In questa introduzione affronterai i seguenti argomenti riguardanti il patentino:

A cosa serve
Chi può richiedere il patentino e dove
Cosa fare per ottenere il rilascio
Cosa fare per ottenere il rinnovo
Sospensione o revoca
Prescrizioni per la vendita
Quali sono le norme di riferimento



A cosa serve

Il patentino, o più correttamente il *"certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari"*, è il documento indispensabile per chiunque intenda acquistare o anche soltanto utilizzare, a livello professionale, i prodotti fitosanitari necessari per difendere le piante dai diversi organismi nocivi. Il rilascio ed il rinnovo periodico del patentino certificano che colui che ne è in possesso, il cosiddetto "utilizzatore professionale", è a conoscenza dei rischi che sono connessi al loro acquisto, alla loro conservazione ed al loro impiego. Questa conoscenza si acquisisce partecipando a specifiche attività formative di base e di aggiornamento periodico.

La **conoscenza dei rischi** connessi all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali costituisce un elemento fondamentale per garantire in primo luogo la loro salute ed allo stesso tempo l'immissione sul mercato di derrate destinate al consumo umano ed all'alimentazione del bestiame igienicamente sicure; rappresenta inoltre la condizione indispensabile per tutelare l'ambiente in cui viviamo. La conoscenza delle "regole" che disciplinano la materia tutela poi l'utilizzatore da eventuali sanzioni amministrative e/o penali conseguenti ad un uso improprio di tali prodotti accertato da parte dei diversi organi di controllo.

L'uso dei prodotti fitosanitari può avere sia un **impatto diretto sulla salute umana**, dovuto alle intossicazioni acute e croniche, con effetti letali, mutageni, cancerogeni, teratogeni e sviluppo di malattie allergiche, sia **indiretto attraverso l'assimilazione di eventuali residui contenuti negli alimenti** di origine vegetale o animale. Costituisce inoltre una potenziale **fonte di rischio per l'ambiente** con ripercussioni che possono riguardare le acque, il suolo e l'aria.

Nel corso del 2012 è stato approvato un provvedimento che prevede nuove regole per il patentino. Si tratta del Decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. **Entro il 2015 tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale potranno essere acquistati ed utilizzati soltanto da coloro che sono in possesso del patentino. In pratica il patentino diventa indispensabile per tutti i prodotti fitosanitari** e non soltanto per quelli etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo T+ e l'indicazione di pericolo "MOLTO TOSSICO" o con il simbolo di pericolo T e l'indicazione di pericolo "TOSSICO" o con il simbolo di pericolo Xn e l'indicazione di pericolo "NOCIVO" come prevedeva la precedente normativa.

Rimarrà di **libera vendita** soltanto un numero limitato di prodotti fitosanitari che sono identificabili chiaramente in etichetta attraverso la dicitura: **"Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali"** Si tratta di prodotti destinati ad essere utilizzati su piante, ornamentali o edibili, coltivate in forma amatoriale e destinate al consumo familiare e che sono a nullo o a bassissimo rischio per la salute umana e per l'ambiente e sono suddivisi in due categorie:

- prodotti per l'impiego su piante edibili (la pianta o i suoi frutti) **coltivate in forma amatoriale**, il cui raccolto sia destinato al consumo familiare (prodotti finora non espressamente previsti dalla normativa nazionale), e su tappeti erbosi ed aree incolte
- prodotti per l'impiego su **tappeto erboso in giardino domestico e su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico**, già identificati come "Prodotti fitosanitari per piante ornamentali" ovvero PPO.

I primi saranno in ogni caso acquistabili presso rivenditori autorizzati alla vendita di prodotti fitosanitari (rivendite di prodotti per l'agricoltura come ad es. Consorzi agrari, cooperative di mezzi tecnici e rivendite private) e solo da persone maggiorenni, mentre i secondi continueranno ad essere acquistabili anche presso Garden, supermercati ecc..

I prodotti appartenenti a queste due categorie sono acquistabili quindi da persone che non sono utilizzatori professionali e pertanto non hanno il patentino e nemmeno le conoscenze necessarie per acquistare ed utilizzare tutti gli altri prodotti fitosanitari presenti sul mercato.

Altra novità introdotta dal decreto del 2012 è rappresentata dal fatto che non solo chi acquista ma **anche chi utilizza i prodotti fitosanitari deve essere in possesso del patentino**. Questo significa che all'interno di un'Azienda tutte le persone che impiegano i prodotti fitosanitari devono essere in possesso del patentino.

Chi può richiedere il patentino e dove

L'utilizzatore professionale è colui che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori. L'utilizzatore professionale che intende quindi acquistare per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi i prodotti fitosanitari deve essere in possesso del patentino.

Ogni cittadino maggiorenne può richiedere il patentino inoltrando domanda all'Ente preposto, che in Emilia-Romagna è l'**assessorato competente in materia di agricoltura dell'Amministrazione provinciale di residenza**.

Cosa fare per ottenere il rilascio

Per ottenere il rilascio del patentino occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- avere frequentato appositi corsi di formazione ed ottenere una valutazione positiva.

Il patentino è valido per cinque anni .

Sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i patentini rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del sopra citato decreto n. 150 del 2012.

Cosa fare per ottenere il rinnovo

Alla scadenza (**ogni 5 anni**) il patentino viene rinnovato, a richiesta del titolare, previa verifica della **partecipazione a specifici corsi o iniziative di aggiornamento**. Le nuove norme non prevedono più il superamento di un esame, semplificazione questa introdotta in Emilia Romagna a partire dal 2008.

Sospensione o revoca

L'autorità competente (Provincia) può sospendere o revocare il patentino qualora il possessore adotti comportamenti non conformi a quanto previsto dalle norme che riguardano i prodotti fitosanitari.

Prescrizioni per la vendita

Anche il personale preposto alla vendita dei prodotti fitosanitari deve possedere il **certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari**. Il certificato in questo caso è rilasciato e rinnovato dall'Azienda Unità sanitaria locale competente con le stesse modalità previste per il patentino. Al momento della vendita deve quindi essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni sul corretto uso dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro impiego, nonché sul corretto smaltimento dei rifiuti.

Il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del patentino e l'identità dell'acquirente.

Quali sono le norme di riferimento

Le norme che riguardano i prodotti fitosanitari **sono soggette a mutamenti consistenti e continui**; ciò richiede il costante aggiornamento di tutti gli operatori del settore che devono essere informati sugli effetti che le nuove norme producono quasi quotidianamente, anche per non incorrere in errori che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative.

La normativa che riguarda i prodotti fitosanitari è mutata considerevolmente negli ultimi anni in seguito alla volontà di armonizzare, a livello europeo, le diverse legislazioni dei singoli Stati membri. Queste diversità hanno determinato non pochi problemi agli operatori del settore che avevano quindi regole differenti all'interno dei singoli Paesi ma un unico mercato. I principali problemi sono riconducibili alla libera circolazione delle derrate alimentari trattate con i prodotti fitosanitari all'interno dell'UE e alla diversa disponibilità di tali prodotti nei diversi Paesi membri che ha creato vantaggi competitivi di alcune aree produttive rispetto ad altre.

Le norme approvate in questi ultimi anni hanno pertanto cercato di eliminare questi problemi avendo sempre come obiettivi primari la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente.

Il Decreto legislativo n. 194 del 1995 – Recepimento della Direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari – ha rappresentato il primo importante pilastro della nuova normativa armonizzata. Il decreto ha infatti recepito le **norme per l'autorizzazione e la successiva immissione in commercio** dei prodotti fitosanitari.

Il successivo D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290 – Regolamento di semplificazione dei procedimenti di **autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti** – ha integrato il quadro normativo italiano abrogando la precedente normativa nazionale che risaliva al lontano 1968 (DPR 3 agosto 1968 n. 1255).

Un altro importante riferimento normativo è rappresentato dal Decreto legislativo 14 marzo 2003, N. 65 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla **classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi**. In questo caso sono state recepite le norme europee che hanno armonizzato i criteri relativi alla classificazione delle sostanze pericolose che comprendono anche i prodotti fitosanitari. Nel 2007 l'applicazione di questa norma ha richiesto la riclassificazione e la ri-etichettatura degli oltre 2.000 prodotti fitosanitari presenti sul mercato italiano. Con questo provvedimento per la prima volta, nell'ambito del nostro ordinamento legislativo nazionale, i prodotti fitosanitari entrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura di pericolo e schede informative in materia di sicurezza (SDS) dei preparati pericolosi.

I prodotti fitosanitari sono prodotti pericolosi e per questa ragione devono essere fissati i **residui che possono essere tollerati negli alimenti** o nell'ambiente in seguito alla loro applicazione sulle piante. Altro importante pilastro della normativa europea è il Regolamento (CE) N. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio. Con questo provvedimento sono stati infatti armonizzati, all'interno dell'UE, da settembre 2008 i valori dei residui di prodotti fitosanitari tollerati sulle derrate alimentari.

Per quanto riguarda l'ambiente esistono norme specifiche che riguardano **la tutela delle acque dall'inquinamento** previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai decreti di recepimento della Direttiva 2000/60. Il decreto 152/06 ribadisce

peraltro quanto già previsto dal decreto 152/99 in merito al monitoraggio dei prodotti fitosanitari in tutti quei corpi idrici, individuati in funzione dell'uso dei prodotti stessi nel suolo e delle quantità impiegate, e richiedendo l'individuazione delle zone vulnerabili a tali prodotti.

Esistono poi le **norme che riguardano la sicurezza** dei lavoratori agricoli, e quindi le responsabilità dell'agricoltore e dei suoi lavoratori.

Più recentemente con un Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato nel maggio del 2012 sono state approvate, fra l'altro, alcune modifiche che riguardano la **vendita e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari**. IL DPR n. 55/2012 ha modificato o integrato infatti in particolare le norme che riguardano il patentino, il registro dei trattamenti (*vedi Modulo 2 Unità 2*) e le etichette dei prodotti fitosanitari (*vedi Modulo 1 Unità 1*). Ha poi previsto una nuova categoria di prodotti: i cosiddetti "corroboranti" (*vedi Modulo 1 Unità 1*).

Sempre nel corso del 2012 è stato approvato il **Decreto legislativo n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari"**. Si tratta di un provvedimento molto articolato che coinvolge diversi ambiti di competenza (agricoltura, ambiente, salute e sicurezza alimentare, formazione professionale, industria e commercio - solo per citare i principali) e diversi Soggetti, pubblici e privati, che si occupano, in ambiti anche molto diversi, di questi prodotti.

Il decreto riguarda principalmente gli **utilizzatori** di questi mezzi tecnici ma coinvolge anche i **produttori** e i **commercianti** di prodotti fitosanitari così come i **contoterzisti**, i **tecnici** ed i **consulenti**, i **meccanici**, i **formatori** e, in termini più generali, tutta la popolazione principalmente intesa come **consumatore** ed utilizzatore degli spazi e delle risorse naturali. Sono poi coinvolte a diverso titolo ed a diversi livelli le Autorità pubbliche che devono programmare, rendere applicabili e controllare le tante misure previste dalla Direttiva europea. Anche se con qualche differenza molte delle norme previste dalla direttiva erano già previste in Italia.

Come già anticipato il patentino ad esempio diventa indispensabile per tutti i prodotti ad uso professionale e per tutti coloro che li acquistano e li utilizzano. Il decreto prevede anche l'**obbligo del controllo funzionale** delle irroratrici (*vedi Modulo 2 Unità 2*) e l'**obbligo di applicare i principi generali della difesa integrata** (*vedi Modulo 1 Unità 2*).

Dal 2015 diventano inoltre obbligatorie alcune misure che riguardano il magazzino dei prodotti fitosanitari e le operazioni di manipolazione dei prodotti, di pulizia delle irroratrici e di smaltimento della miscela residua e dei contenitori di tali prodotti.



RISPONDI ALLE DOMANDE

Segna le risposte e poi controlla il risultato nel documento **SOLUZIONI AI TEST**

- 1. Chi può richiedere il patentino?**
 - a) tutti i lavoratori agricoli
 - b) tutti i cittadini maggiorenni
 - c) solo chi effettua i trattamenti antiparassitari

- 2. Ogni quanti anni deve essere rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari?**
 - a) 10 anni
 - b) 5 anni
 - c) 3 anni

3. A cosa serve il patentino?

- a) per acquistare tutti i prodotti fitosanitari destinati ad un uso professionale
- b) per guidare trattrici dotate di cabine pressurizzate
- c) per acquistare prodotti fitosanitari etichettati con il simbolo di pericolo T+ e l'indicazione di pericolo MOLTO TOSSICO

4. È necessario frequentare un corso di formazione per il rinnovo del patentino?

- a) sì
- b) no mai
- c) sì, ma solo se si è smarrito il documento

5. Quali tipi di norme riguardano l'acquisto e l'uso dei prodotti fitosanitari?

- a) normative nazionali
- b) normative comunitarie
- c) normative comunitarie e nazionali